



# COMUNE DI CONTRADA

## PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. 1148  
ORDINANZA N. 4.

Li 16.02.2010

### IL SINDACO

**Vista** la nota assunta al Prot. Gen. N. 1407 del 25/02/2010 a firma del Veterinario Ufficiale Dr. Pompa Ernesto, con cui si comunica che il territorio del Comune di Contrada (AV) è inserito nella "ZONA DI PROTEZIONE" per la malattia vescicolare dei suini in seguito al focolaio di tale malattia sorto nel Comune di santo Stefano del Sole,

**Visto** il T.U.E.L.L.SS.;

**Visto** il D.P.R. 8 febbraio 1954 e successive modifiche;

**Visto** l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833;

**Vista** la legge 21 maggio 1988 n. 218;

**Visto** il D.P.R. 17/5/1996 n. 362 che attua le direttive CEE 92/119;

**Vista** la O.M. del 12/04/2008;

**Visto** il D.M. 28/03/2007;

**Vista** la decisione CE 779/2005;

**Visto** il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 – art. 10, recante "REGOLAMENTO di Polizia Veterinaria";

**Visto** gli Artt. 50, commi 4 e 5, e 54, commi 1 lett. b), 2 e 4, del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000;

### ORDINA

**L'istituzione della "ZONA DI SORVEGLIANZA DA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO" nell'intero territorio del Comune di Contrada.**

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

1. identificazione di tutte le aziende che detengono gli animali appartenenti alla specie sensibili alla predetta patologia;
2. divieto di qualsiasi spostamento di suini, diverso da trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
3. il trasporto dei suini fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario perché:
  - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
  - sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
  - un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia, per quanto concerne i suini da macellazione, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione; in casi di risultati positivi che confermano la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure previste al punto 9.3 del D.M. 28/03/2007.
  - Ciascun suino sia stato individualmente munito di marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
  - I camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
4. I veicoli, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza, non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformante alle procedure previste dall'autorità competente.

La presente ordinanza immediatamente esecutiva è trasmessa a:

- Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione e la massima divulgazione e pubblicità;
- Al Dipartimento veterinario della A.S.L. AV;

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il personale dei Servizi Veterinari della AA.SS.LL. sono tenuti a far rispettare quanto previsto dalla presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di leggi e di regolamenti.



IL SINDACO  
( dott. Antonio Annaccone )